



Comune di Bologna



**CONVENZIONE TRA
COMUNE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA
E SOCIETÀ AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.
RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERMINALE DI BOLOGNA**

fra

- il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore, 6 (CF e P. IVA 01232710374), in persona del Dott. Villiam Rossi, che per la stipulazione della presente convenzione agisce quale Assessore alle Politiche di Bilancio, Contabilità economica, Controllo di gestione, Entrate, Patrimonio, Personale, Partecipazioni societarie del Comune di Bologna, in esecuzione della delibera di Consiglio n. 124 del 15/04/2009;
- La Provincia di Bologna con sede legale in Via Zamboni 13, (C.F. 80022230371- P. IVA 03026170377), in persona della Dott.ssa Beatrice Draghetti, che per la stipulazione della presente convenzione agisce quale Presidente e Legale rappresentante della Provincia di Bologna, in esecuzione della delibera di Consiglio n. 49 del 21/04/2009;
- la società Autostazione S.r.l., con sede in Bologna, Piazza XX Settembre, 6 (CF e P. IVA 00313590374), in persona del Dott. Fabio Carpanelli, che per la stipulazione della presente convenzione agisce quale Presidente e Legale rappresentante della Società Autostazione S.R.L., a ciò autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2008;

premessso

- che con deliberazioni PG. n. 73183/2009 e PG. n. 155034/2009 Comune e Provincia di Bologna hanno rispettivamente deliberato la trasformazione della natura giuridica della Società Autostazione di Bologna S.p.A. in Società a responsabilità limitata e omologazione della

- medesima al modello “*in house providing*” quale società strumentale di Comune e Provincia di Bologna per lo svolgimento del servizio di gestione del terminale dell’Autostazione di Bologna;
- che in conseguenza la società è stata autorizzata all’acquisto delle proprie azioni dai soci diversi da Comune e Provincia di Bologna e alla successiva e corrispondente riduzione del capitale sociale e che attualmente solo Comune e Provincia di Bologna sono soci della società, rispettivamente detenendo il 66,89% e il 33,11% del capitale sociale;
 - che in data 29/10/2009 l’assemblea dei soci di Autostazione ha deliberato la modifica della natura giuridica in società a responsabilità limitata adottando lo statuto sociale, allegato sub A) alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale, che contiene disposizioni idonee a consentire, ad entrambe i soci, un pregnante controllo sulla gestione;
 - che il Comune di Bologna, con la medesima deliberazione già citata, ha espresso la volontà di costituire un nuovo diritto di superficie dell’immobile di proprietà comunale costituente la Stazione Autolinee di Bologna a favore della Società Autostazione di Bologna S.r.l. per una durata di 30 anni a decorrere dal 1.1.2011, ossia dalla scadenza del diritto già costituito;
 - che si rende quindi necessario ed opportuno definire, d’intesa tra i due Enti pubblici, le modalità fondamentali con cui la società Autostazione di Bologna S.r.l. , che sottoscrive il presente atto per accettazione, dovrà realizzare i suoi compiti di società strumentale nonché le modalità con le quali Comune e Provincia intendono esercitare congiuntamente e disgiuntamente il controllo sulla società;

si conviene

1 Impegni di Comune e Provincia.

- 1 Comune e Provincia di Bologna condividono le disposizioni per la disciplina del servizio di gestione del terminale contenute nell’allegato sub B) alla presente Convenzione denominato “*Regolamento per l’esercizio della Stazione Autolinee di Bologna*” e si impegnano a raccordare l’attività dei propri uffici ai fini della vigilanza e controllo nel medesimo prevista, nonché allo scambio delle informazioni e dei fatti rilevati dal proprio personale nell’esercizio di tale attività.
- 2 Ogni modifica al Regolamento, di cui al punto precedente, comporta modifica alla presente Convenzione che dovrà quindi essere conseguentemente sottoscritta da tutte le parti.
- 3 L’allegato sub C) identifica le tariffe dei pedaggi attualmente applicati dalla società Autostazione di Bologna S.r.l. ai servizi di trasporto pubblico accedenti all’Autostazione di





Bologna, in base alle disposizioni della deliberazione della Provincia di Bologna n. 85/2007 del 5/12/2007.

- 4 Comune e Provincia di Bologna convengono che successive ed eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle tariffe, di cui al punto precedente, che Comune e Provincia o l'organo di amministrazione della società Autostazione di Bologna S.r.l. ritenessero opportuno introdurre dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società ai sensi dell'art. 12.2 lett. o) dello statuto sociale - che richiede il voto favorevole di entrambe i soci - senza necessità di modifiche della presente Convenzione.
- 5 Comune e Provincia di Bologna danno atto che la competenza alla determinazione delle tariffe ed i prezzi relativi ad eventuali altri servizi, ricompresi nello scopo sociale, appartiene all'organo amministrativo della società.
- 6 Comune e Provincia di Bologna si danno reciprocamente atto che le disposizioni dello statuto sociale consentono ad entrambe i soci di realizzare un pregnante controllo sulla gestione della società e si impegnano, con riferimento alle decisioni - di cui all'art. 12.2, lettere dalla d) alla o) - da assumersi nell'assemblea nei soci con il voto favorevole dei due Enti - ex art. 13.1 - ad assumere tutte le idonee iniziative di consultazione reciproca al fine di pervenire, con tempestività, all'espressione di un voto unanime in assemblea onde non pregiudicare il regolare svolgimento della gestione sociale.

2 Impegni ed obblighi della società Autostazione

- 1 La società Autostazione di Bologna S.r.l. si impegna all'esercizio del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al "*Regolamento per l'esercizio della Stazione Autolinee di Bologna*", allegato sub B) alla presente Convenzione.
- 2 La società Autostazione di Bologna S.r.l. garantisce la corretta e fedele applicazione ai servizi di trasporto pubblico accedenti all'Autostazione di Bologna delle tariffe dei pedaggi di cui all'allegato sub C) alla presente Convenzione e ad applicare tempestivamente, previa adeguata informazione agli interessati ed al pubblico, le eventuali modifiche che dovessero essere approvate dai soci nella sede assembleare competente.
- 3 La società Autostazione di Bologna S.r.l. si impegna all'esercizio dei suoi compiti con continuità, regolarità, trasparenza e a non adottare comportamenti o provvedimenti discriminatori.
- 4 Qualora eventi di carattere eccezionale dovessero richiedere temporanee limitazioni all'accesso alla Stazione o di derogare a qualche disposizione regolamentare la società Autostazione di



Bologna S.r.l. dovrà tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, darne informazione motivata ai competenti uffici di Comune e Provincia di Bologna.

- 5 La società Autostazione di Bologna S.r.l. si impegna altresì a fornire con tempestività agli utenti e agli Enti soci le informazioni relative a modifiche negli orari e nelle modalità di funzionamento dell'impianto, anche di carattere transitorio.

3 Sanzioni

- 1 Eventuali inadempimenti delle disposizioni contenute nella presente convenzione e relativi allegati, imputabili agli amministratori, per dolo o colpa grave, costituiscono giusta causa di revoca dei medesimi, da parte degli Enti soci.

4 Durata


- 1 La presente Convenzione ha durata pari alla durata della società e quindi fino al 31 dicembre 2041, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
- 2 Essa potrà essere modificata in qualsiasi momento, per meglio adeguarla alle esigenze delle parti ed alle eventuali successive modifiche normative, nel rispetto dei principi e delle esigenze che l'hanno ispirata, e con le medesime modalità di stipulazione.

Bologna, 18/2/2010

L'ASSESSORE
DEL COMUNE DI BOLOGNA
VILLIAM ROSSI



LA PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
BEATRICE DRAGHETTI



IL PRESIDENTE
DI AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.
FABIO CARPANELLI



Allegato sub A) alla Convenzione

NUOVO STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l..

1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia di Bologna.

Art. 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede in Bologna.

Art. 3 - DURATA

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2041 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4 - OGGETTO

4.1 La società ha per oggetto esclusivo, per conto del Comune e della Provincia di Bologna, la gestione della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna.

4.2 La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.

4.3 Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:

- a) la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento, la locazione degli spazi costituenti il complesso immobiliare, le manutenzioni, le innovazioni, i completamenti richiesti per il buon funzionamento della stazione terminale;
- b) l'offerta del servizio di autostazione agli autoservizi non di linea;
- c) la gestione, anche mediante appalti o subconcessioni, di servizi a carattere commerciale, ivi compresi i servizi di parcheggio e sosta, nonché di esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi od utili al più efficiente ed economico esercizio della stazione terminale.

4.4 La Società può compiere, nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto della legislazione speciale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 157.043 diviso in 302.006 (trecentoduemilasei) quote dal valore nominale di euro 0,52.

Art. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.

6.2 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI


7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Art. 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

8.1 Il capitale della Società é interamente pubblico e riservato a Comune e Provincia di Bologna in quanto la società realizza in favore esclusivamente dei medesimi attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.



8.2 La partecipazione dei soci è trasferibile unicamente tra i medesimi e non può formare oggetto di pegno e di usufrutto.

Art. 8 - RECESSO DEL SOCIO

8.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, nonché qualora venga meno - per norma di legge - la competenza all'affidamento dei servizi gestiti dalla società o - per volontà espressa da uno degli Enti soci - l'opportunità e la convenienza dell'affidamento di servizi strumentali nonché la strumentalità dei medesimi alle finalità istituzionali.

Art. 9 - TITOLI DI DEBITO

9.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c..

9.2 L'emissione dei titoli di debito, è deliberata dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, che disciplinerà altresì limiti, modalità e condizioni dell'emissione.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

10.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare - comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

10.3 Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti Soci, il C.d.A. dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti Soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, il C.d.A. potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

10.4 Gli amministratori dovranno altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Gli amministratori dovranno inoltre provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quando ne sia fatta richiesta da un socio entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione. In tal caso gli amministratori provvedono ad inviare la nuova convocazione con

l'ordine del giorno integrato secondo le richieste dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

10.5 Nei casi di cui al precedente comma, la relazione illustrativa di cui al comma 10.2 dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno.

10.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10.7 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

10.8 Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

10.9 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 11 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

11.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

11.3 Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea o da un notaio e, qualora lo ritenga opportuno da due scrutatori, designati dall'Assemblea tra i soci e/o tra i Sindaci.



Art. 12 - DECISIONI DEI SOCI

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno dei componenti del consiglio di amministrazione o uno dei soci sottopongono alla loro approvazione.


12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la determinazione della durata del mandato dell'organo amministrativo nonché del compenso spettante al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione - nominati con le modalità di cui al successivo art. 14 - nonché un eventuale importo complessivo a disposizione per la remunerazione di eventuali di particolari cariche attribuite agli amministratori;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci nominati con le modalità di cui al successivo art. 23;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento e la liquidazione della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi e dei budget annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo;
- h) l'alienazione, compravendita e permuta riferite a beni immobili, brevetti, rami d'azienda;
- i) le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- l) l'assunzione di mutui;
- m) l'assunzione di attività o di servizi, ricompresi nello scopo sociale, e la dismissione di attività o di servizi già esercitati;
- n) l'emissione di titoli di debito;
- o) i criteri di determinazione delle tariffe di pedaggio da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico accedenti la Stazione.

12.3 Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare.

Art. 13 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

13.1 Per la validità delle deliberazioni assembleari inerenti gli argomenti di cui al precedente art. 12.2 lettere d) e) f) g) h) i) l) m) n), o) tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di Comune e Provincia di Bologna.



13.2 Per tutte le altre deliberazioni è sufficiente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea sulla base delle seguenti modalità: 2 (due) designati dal Comune di Bologna, di cui uno con funzioni di Presidente e uno (1) designato dalla Provincia.

14.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

14.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.4. La cessazione per dimissioni ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

14.5 Se per qualsiasi causa venga a mancare uno o più amministratori, quello o quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti punti.

14.6 Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto dal momento della dichiarazione della medesima da parte del Consiglio di Amministrazione.

14.7 Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori inadempimenti, imputabili ai medesimi per dolo o colpa grave, delle disposizioni adottate dagli Enti soci, inerenti la gestione del servizio e contenute in apposita Convenzione tra gli Enti medesimi e la società.

Art. 15 - CONVOCAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi membri o dai sindaci effettivi.

15.2 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno.

15.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.



15.4 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

15.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 16 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di tutti gli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Art. 18 - COMPENSO AL PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI

18.1 Al Presidente e agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci in conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 12, lett. b).

Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società. In particolare il Consiglio:

- predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società nonché le proposte di deliberazione di cui all'art. 12.2, ad eccezione di quelle previste alle lettere b) e c);
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati.

19.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei



suoi membri. Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile.

19.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

Art. 20 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

20.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione ai soci.

20.2 Il Consiglio di amministrazione informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

Art. 21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega e/o di speciali incarichi, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 22 - CONTROLLO DEI SOCI

22.1 Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società, nonché di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio ha i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter.



23.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dai soci sulla base delle seguenti modalità: n. 2 (due) componenti effettivi e 1 (uno) supplente designati dal Comune di Bologna e 1 (uno) componente, con funzione di Presidente del Collegio, e 1 (uno) supplente, designati dalla Provincia di Bologna.

23.3 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.4 I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

23.5 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

23.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

23.7 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo con la relazione del Collegio Sindacale, e all'espletamento delle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Art. 25 - UTILI

25.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, vengono destinati al miglioramento dell'immobile

dell'Autostazione e dei servizi connessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 26 - PRESCRIZIONE DEL DIVIDENDO

26.1 In caso di delibera di ripartizione degli utili ai soci, i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

Art. 27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più Liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

Art. 28 - RINVIO

28.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.



REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI BOLOGNA

ART. 1 - UTILIZZO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI BOLOGNA

1. Sono tenuti a far capo alla Stazione Autolinee di Bologna tutti gli autobus immessi su servizi pubblici di linea per trasporto di persone di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, o della Regione o della Provincia, in base alle competenze discendenti dal Decreto Legislativo 19 Novembre 1997 n° 422 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano capolinea o transito in Bologna, salvo diverse determinazioni delle precitate autorità competenti per servizi aventi particolari finalità e caratteristiche.
2. Subordinatamente alle priorità connesse con l'espletamento del servizio di cui al primo comma possono altresì far capo alla Stazione Autolinee autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone, non in servizio pubblico di linea, che ottengano l'autorizzazione dalla Società Autostazione di Bologna S.r.l. alla quale è affidata la gestione del servizio e degli impianti.
3. L'accesso viene garantito a tutti i vettori su base di parità e senza discriminazioni, anche con riferimento all'assegnazione degli stalli di sosta. In caso di difficoltà a garantire l'accesso a causa di eccessivo traffico la società Autostazione procede ad avvisare tempestivamente i vettori e a prestare l'assistenza necessaria alla diminuzione dei disagi.
4. La Stazione è aperta e funzionante ogni giorno dalle ore 4,30 alle ore 23,30. Qualora si verificano eventi di carattere eccezionale che richiedano la riduzione dell'orario di apertura la Società Autostazione dovrà tempestivamente provvedere all'informazione degli utilizzatori della Stazione.
5. La società mette gratuitamente a disposizione dei conducenti dei servizi accedenti alla stazione una saletta di attesa e riposo fornita di servizi igienici.

ART. 2 - PEDAGGIO

1. L'accesso alla Stazione Autolinee implica il pagamento di un pedaggio, che rappresenta il corrispettivo per l'uso del piazzale arrivi e partenze della Stazione Autolinee, dei relativi accessi e dei servizi per i viaggiatori, con esclusione dell'uso del piazzale di parcheggio per gli autobus e di ogni altro servizio accessorio.




2. Il pagamento del pedaggio prescritto è dovuto per tutte le corse di linea comprese negli orari di servizio sia in arrivo, sia in partenza, sia in transito, indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione, nonché per tutte le corse bis in partenza e in arrivo e per le altre corse, periodiche od occasionali, autorizzate a far capo alla Stazione Autolinee ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, fatta eccezione per le situazioni in cui il gestore abbia informato la società mediante avviso alla Società pervenuto almeno 12 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo.
3. I servizi turistici di noleggio autobus con conducente hanno accesso gratuito al terminale limitatamente al carico e scarico dei passeggeri, previa richiesta alla società di gestione, che è tenuta a mettere a disposizione idoneo capolinea, concedendo l'accesso in ragione delle esigenze organizzative degli altri servizi.
4. La società Autostazione rende gli importi di pedaggi e tariffe e i loro aggiornamenti con le modalità tempo per tempo ritenute più utili allo scopo della massima trasparenza anche pubblicandole sul proprio sito web.

ART. 3 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

1. Per ciascuna corsa dei servizi pubblici di linea la Società Autostazione di Bologna espone al pubblico, all'interno della Stazione Autolinee, in modo chiaramente visibile, oltre che sul proprio sito web, gli orari di partenza e arrivo dalla/alla Stazione, il numero del capolinea di partenza, il nome del vettore, la destinazione, eventuali particolari caratteristiche del servizio, nonché ogni altra notizia utile per l'utenza, garantendo modalità non discriminatorie.
2. I gestori di servizi di trasporto pubblico, possono esporre orari e/o altri avvisi informativi, previa autorizzazione della Società Autostazione di Bologna e limitatamente agli spazi dalla medesima indicati.
3. La Società Autostazione mette a disposizione dei vettori interessati la possibilità di inserire direttamente informazioni sulle proprie corse attraverso un accesso diretto via web ai pannelli informativi della Stazione, previa richiesta alla Società della necessaria abilitazione.

ART. 4 – SERVIZIO DI BIGLIETTERIA

1. Previa autorizzazione della Società Autostazione, e con le modalità all'uopo definite, i gestori di servizi di trasporto pubblico possono effettuare la vendita dei propri titoli di viaggio al pubblico all'interno della Stazione.



DISCIPLINA DEL MOVIMENTO DEI VEICOLI

ART. 5 – NORME DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE AUTOLINEE

1. All'interno della Stazione Autolinee tutti i veicoli devono rispettare le norme generali e particolari di circolazione, nonché le indicazioni della segnaletica presente.
2. Sono ammessi a circolare all'interno della Stazione Autolinee, oltre agli autobus, solo i veicoli autorizzati dalla Società Autostazione di Bologna.
3. L'ingresso, l'uscita, la circolazione e la sosta nell'ambito della Stazione Autolinee sono disciplinate dalle disposizioni emanate dalla Società Autostazione di Bologna.
4. I capolinea di partenza e di arrivo delle corse sono assegnati ai gestori dei servizi di trasporto pubblico dalla Società Autostazione tramite un sistema automatizzato che gestisce le anomalie (ritardi e cancellazioni) ed oltre all'indirizzamento automatico dei mezzi accedenti (informati attraverso una segnalazione luminosa al momento dell'accesso) fornisce le informazioni in tempo reale ai pannelli informativi per gli utenti.
5. I comportamenti difforni da quanto disposto nel presente articolo potranno comportare la rimozione dei veicoli.

ART. 6 - CONTROLLO

1. I gestori di servizi di trasporto pubblico hanno l'obbligo di assicurare il pieno rispetto degli orari comunicati ed esposti al pubblico, sono altresì tenuti ad avvisare tempestivamente l'Ufficio Movimento della Stazione Autolinee di eventuali ritardi e dei motivi dei medesimi, onde consentire l'immediata comunicazione ai passeggeri e l'assunzione dei provvedimenti organizzativi che si rendessero necessari.
2. La Società Autostazione, avvalendosi di propri addetti al controllo del traffico nel piazzale arrivi e partenze della Stazione, vigila sul rispetto di tali obblighi.
3. Qualora siano rilevati difforni ed immotivati comportamenti, la Società Autostazione provvede a darne comunicazione agli interessati, i quali entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento, possono fare pervenire le loro giustificazioni.
4. Qualora le giustificazioni di cui al comma precedente non siano ritenute sufficienti o non siano pervenute nel termine prescritto, la Società Autostazione provvede ad applicare un pedaggio in misura doppia a quella prevista per la tipologia di servizio.



ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DEI SERVIZI

1. I gestori di servizi di trasporto pubblico sono tenuti a comunicare per iscritto alla Società Autostazione di Bologna, con congruo anticipo tutte le notizie utili relative all'esercizio dei servizi, come orari, sospensioni del servizio, tariffe, ecc., onde consentire alla Società di adempiere agli obblighi di cui ai precedenti articoli.
2. I gestori di servizi di trasporto accedenti la Stazione, sono responsabili dei danni eventualmente arrecati dai propri autobus alla Stazione Autolinee ed ai suoi impianti.
3. La Società Autostazione di Bologna non risponde dei danni arrecati da terzi ai veicoli in sosta od in transito nella Stazione Autolinee.
4. Sono tassativamente vietate la pulizia e la manutenzione degli autobus e degli altri mezzi all'interno della Stazione Autolinee; sono ammesse soltanto le piccole riparazioni d'emergenza.

NORME PER IL PUBBLICO

ART. 8 – ACCESSO ALLA STAZIONE AUTOLINEE

1. L'accesso ai marciapiedi della Stazione Autolinee è riservato ai viaggiatori ed agli eventuali accompagnatori, i quali sono tenuti a procedere all'interno del piazzale avvalendosi degli appositi passaggi pedonali e a rispettare rigorosamente i relativi segnali luminosi.
2. Solo al personale delle imprese di trasporto è consentito l'accesso ai piazzali e alle corsie veicolari, limitatamente allo spazio strettamente necessario per operazioni in prossimità dei rispettivi veicoli, nel rispetto delle norme poste dalla Società Autostazione.
3. La società Autostazione di Bologna potrà, a proprio insindacabile giudizio, autorizzare l'accesso al piazzale a mezzi destinati al trasporto di persone disabili che debbano usufruire di un servizio di trasporto.
4. L'accesso all'interno della Stazione Autolinee, con esclusione del piazzale di manovra, è consentita altresì al pubblico che intende accedere agli esercizi commerciali presenti all'interno della struttura.

ART. 9 – ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI

1. La Società Autostazione. promuove e favorisce la presenza, all'interno della Stazione, di esercizi e servizi volti alla qualificazione dell'accoglienza ai passeggeri.
2. Ai fini di assicurare il regolare funzionamento dei servizi della Stazione Autolinee, all'interno della medesima ogni attività commerciale e non deve essere svolta esclusivamente all'interno




dei locali appositamente adibiti, salvo diversa motivata autorizzazione scritta da parte della Società Autostazione.

3. La Società Autostazione di Bologna mette a disposizione dei suoi utenti una saletta di attesa riscaldata di cui cura la pulizia e la manutenzione, e all'interno della quale sono collocati monitor che consentano agli utenti di verificare la situazione degli arrivi e partenze nella Stazione.
4. La Società Autostazione di Bologna inoltre mette a disposizione dei suoi utenti servizi igienici controllati e a pagamento.
5. La Società Autostazione di Bologna deve mantenere in efficienza il sistema di Percorso Guida per gli utenti non vedenti.
6. A garanzia della sicurezza sono presenti all'interno dell'autostazione:
 - sorveglianza con telecamere a circuito chiuso;
 - servizio di vigilanza effettuato da una guardia giurate.
7. E' fatto divieto di esporre e distribuire entro l'ambito della Stazione Autolinee, avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità, di propaganda e simili, non autorizzati dalla Società Autostazione di Bologna; quest'ultima ha facoltà di disporre la rimozione a spese dei trasgressori.
8. Gli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito della Stazione Autolinee vanno consegnati alla Società Autostazione di Bologna, la quale, dopo averli trattenuti sino almeno a tutto il giorno feriale successivo al rinvenimento, per la eventuale restituzione al legittimo proprietario, provvede alla loro consegna all'Ufficio degli oggetti smarriti del Comune di Bologna fatti salvi i documenti che verranno consegnati alle autorità di Pubblica Sicurezza.
9. E' a disposizione degli utenti un registro per i reclami. Il registro dei reclami contiene tutte le segnalazioni, reclami e osservazioni che gli utenti ritengano di fare a loro esclusivo giudizio, le generalità dei reclamanti, le segnalazioni eventualmente fatte dagli o agli organi competenti e i provvedimenti eventualmente adottati in ordine ai singoli argomenti.
10. La Società Autostazione di Bologna. provvederà ad informare chi ha subito il reclamo e rispondere, per iscritto, al reclamante entro 30 giorni.

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ AUTOSTAZIONE

ART. 10 - REGISTRAZIONI

1. A cura della Società Autostazione devono essere tenuti aggiornati i seguenti registri: registro-giornale della Stazione Autolinee; registro giornaliero dei transiti.



2. Il registro-giornale della Stazione Autolinee deve contenere, giorno per giorno, la indicazione di tutti i fatti che interessano l'andamento del servizio, le irregolarità, gli incidenti, gli abusi riscontrati. Il registro giornaliero dei transiti deve contenere l'elencazione di tutte le corse soggette a pedaggio ed il computo riassuntivo dei pedaggi stessi.

ART. 11 - PERSONALE DELLA SOCIETA'

1. Il personale della società Autostazione di Bologna deve garantire professionalità e decoro nell'esercizio delle proprie mansioni, assicurando la massima disponibilità a fornire informazione e assistenza.
2. Il personale addetto al controllo indossa una divisa di colore blu, camicia azzurra e cravatta blu, e un cartellino di riconoscimento recante il logo della società, il nome o numero di matricola e le mansioni della persona.


REGOLAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 12 - REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è stato approvato da Comune e Provincia di Bologna rispettivamente con deliberazioni PG. N. 73183 del 2009 e PG. N. 155034 del 2009, come parte integrante della Convenzione tra i medesimi e la società Autostazione di Bologna S.r.l. che opera come soggetto strumentale dei due Enti.
2. La Società Autostazione di Bologna è tenuta a trasmettere a tutti gli interessati il presente regolamento, nonché ad esporlo in luoghi ben visibili nell'ambito della stazione e a pubblicarlo sul suo sito web.

ART. 13 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. La Provincia e il Comune di Bologna, attraverso proprio personale, provvedono al controllo della corretta tenuta delle registrazioni di cui all'art. 10 e, in generale, del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.



Allegato c) alla Convenzione

TARIFFE PEDAGGI IN VIGORE DAL 01/01/2009

In base alle disposizioni di cui alla deliberazione della Provincia di Bologna n. 85 del 04/12/007 PG n 400978/2007, recante: <<Autostazione di Bologna S.p.A: definizione del criterio di determinazione e di adeguamento delle tariffe da applicarsi nel triennio 2007-2009, ai concessionari dei servizi pubblici di linea che utilizzano la Stazione Autolinee di Bologna. >>

- corse provinciali diurne	€	1,86
- corse regionali diurne	€	2,91
- corse nazionali diurne	€	4,96
- corse internazionali diurne	€	6,19

Maggiorazione fascia notturna (20,30 – 24,00) nella misura massima del 100% della tariffa diurna.

- corse provinciali serali	€	3,43
- corse regionali serali	€	5,39
- corse nazionali serali	€	9,18
- corse internazionali serali	€	11,48

Il Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna S.r.l. è autorizzato ad aumenti annuali delle tariffe (a partire dall'esercizio 2010) per l'applicazione delle variazioni dell'indice ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ITALIA).

Il Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna S.r.l. è inoltre autorizzato ad ulteriori aumenti delle tariffe, nel caso di diminuzione sensibile del numero di corse o di costi straordinari ed eccezionali, nel limite di un ulteriore 10% nell'ambito di un triennio.

